



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, il quale prevede che *“Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia”* e ne disciplina la composizione;

VISTO l'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, secondo il quale la Commissione per gli esercenti la professioni sanitarie è preposta all'esame dei ricorsi dei professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali, nonché dei ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi di Ordini e Collegi e che esercita, altresì, il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296, recante *“Costituzione del Ministero della sanità”*, che ha soppresso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e costituito il Ministero di sanità, a cui ha devoluto le relative competenze, nonché le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante *“Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica”*, e, in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che *“Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, l'articolo 15, comma 3-bis, il quale stabilisce che *“In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo”*;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”, e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’individuazione e l’istituzione di nuove professioni sanitarie, e l’articolo 8, comma 5, che ha previsto quali componenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie i rappresentanti dei fisici e dei chimici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (di seguito Commissione) per il quadriennio 2021-2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2025, con il quale è stata costituita la citata Commissione per il quadriennio 2025-2029;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e, in particolare, l’articolo 21-*quater*, comma 1, il quale dispone che “*Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*”;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 21-*quater*, comma 1, del citato decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025;

VISTA la designazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 23 luglio 2025;

VISTE le designazioni formulate dalle competenti Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

SENTITI i Ministri della giustizia e della salute;

DECRETA

ART.1

1. Ai sensi dell'articolo 21-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è costituita presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (di seguito Commissione) una sezione stralcio, così composta:

Presidente

Dott. Roberto Palmieri

Consigliere di Stato

Componenti designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, indicati nelle seguenti tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- A) per l'esame degli affari concernenti la professione di Medico Chirurgo;
 - B) per l'esame degli affari concernenti la professione di Odontoiatra;
 - C) per l'esame degli affari concernenti la professione di Medico Veterinario;
 - D) per l'esame degli affari concernenti la professione di Farmacista;
 - E) per l'esame degli affari concernenti la professione di Ostetrica;
 - F) per l'esame degli affari concernenti la professione di Infermiere;
 - G) per l'esame degli affari concernenti la professione di Tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (T.S.R.M.-P.S.T.R.P.);
 - H) per l'esame degli affari concernenti la professione di Chimico;
 - I) per l'esame degli affari concernenti la professione di Fisico;
 - L) per l'esame degli affari concernenti la professione di Biologo;
 - M) per l'esame degli affari concernenti la professione di Fisioterapista.
2. La sezione stralcio svolge le funzioni individuate dal citato articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 fino alla completa definizione dei procedimenti pendenti ad essa assegnati.
3. I componenti della sezione stralcio di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri della Commissione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2025, citato in premessa.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 2

1. La sezione stralcio di cui all'articolo 1 si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, dell'Ufficio di segreteria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2025, citato in premessa, di costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 2025-2029.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, li

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella A)

Professione di Medico Chirurgo

Componenti effettivi:

1. Dott. Augusto Pagani
2. Dott.ssa Annamaria Calcagni

Componenti supplenti:

1. Dott. Rocco Paternò
2. Dott. Alfredo Guglielmi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella B)

Professione di Odontoiatra

Componenti effettivi:

1. Dott. Giuseppe Renzo
2. Dott. Giuseppe Guarnieri

Componenti supplenti:

1. Dott. Gianluca Davoli
2. Dott. Salvatore Rampulla



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella C)

Professione di Medico Veterinario

Componenti effettivi:

1. Dott. Enrico Loretto
2. Dott.ssa Manuela Michelazzi

Componenti supplenti:

1. Dott.ssa Marina Perri
2. Dott. Marco Melosi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella D)

Professione di Farmacista

Componenti effettivi:

1. Dott. Salvatore Menditto
2. Dott. Antonio Marinelli

Componenti supplenti:

1. Dott. Marco Mignano
2. Dott.ssa Chiara Focone



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella E)

Professione di Ostetrica

Componenti effettivi:

1. Dott.ssa Silvia Vaccari
2. Dott.ssa Elsa Del Bo

Componenti supplenti:

1. Dott.ssa Nadia Rovelli
2. Dott. Elio Lopresti



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella F)

Professione di Infermiere

Componenti effettivi:

1. Dott.ssa Angela Capuano
2. Dott. Carmelo Gagliano

Componenti supplenti:

1. Dott. Pierpaolo Pateri
2. Dott.ssa Valentina Vanzi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella G)

Professione di Tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (T.S.R.M.-P.S.T.R.P.)

Componenti effettivi:

1. Dott.ssa Giuliana Bodini
2. Dott. Giuseppe Morabito

Componenti supplenti:

1. Dott. Rocco Tomasiello
2. Dott.ssa Elga Rovito



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella H)

Professione di Chimico

Componenti effettivi:

1. Dott. Giuseppe Salvatore Panzera
2. Prof. Francesco Salvo

Componenti supplenti:

1. Dott. Renato Alberto Tomasso
2. Dott.ssa Francesca Piccioli



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella I)

Professione di Fisico

Componenti effettivi:

1. Dott. Antonio D'Onofrio
2. Dott. Michele Stasi

Componenti supplenti:

1. Dott. Danilo Aragno
2. Dott.ssa Paola Berardi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella L)

Professione di Biologo

Componenti effettivi:

1. Dott.ssa Cristiana Berlinghieri
2. Dott. Andrea Iuliano

Componenti supplenti:

1. Dott. Lorenzo Tufano
2. Dott.ssa Pasqualina Miele



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella M)

Professione di Fisioterapista

Componenti effettivi:

1. Dott. Massimo Mariani
2. Dott. Biagio Guarino

Componenti supplenti:

1. Dott.ssa Marta Lazzeri
2. Dott. Giuseppe Giovannico